

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

21.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1939-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MAZZINI**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
Comunicazioni del Presidente.	423	Proposta di legge (<i>Esame ai fini della presa in considerazione</i>):	
Saluto al Camerata Pascolato	424	Disposizioni di attuazione della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901, recante modifiche degli articoli 70 e 100 del testo unico per la finanza locale.	428
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):		Petizioni.	432
Trasformazione dell'« Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie » in « Ente Nazionale per le Tre Venezie ». (<i>Modificato dal Senato</i>)	424		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1939-XVII, n. 1556, che modifica il regime fiscale degli articoli di prima categoria	425		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1550, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40	425		
Modificazione dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso Amministrazioni statali ed altri enti pubblici, e disposizioni integrative della legge medesima	427		
Disegni di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):			
Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno	425		

La riunione comincia alle 16.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Camerati Ricchioni, Scotti, Suvich, Brizi e Molfino.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE avverte che per il disegno di legge « Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a contrarre mutuo per lire 100 milioni ed altri provvedimenti » (392), con decreto del Duce del 1° novembre 1939-XVIII, è stato prorogato al 18 gennaio 1940-XVIII il termine per l'approvazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Avverte anche che il disegno di legge « Assunzione da parte del Demanio dello Stato del compendio termale delle Acque della Salute di Livorno » (393) si trova iscritto all'ordine del giorno, perchè soltanto domani verrà a scadere il termine di legge. Per tale progetto, peraltro, come la Commissione ricorda, si è deliberato di non passare alla discussione degli articoli.

Comunica che il Vice Presidente reggente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha chiamato a far parte della Commissione generale del bilancio il camerata Cenzato, in sostituzione del camerata Cianetti, nominato Sottosegretario di Stato alle Corporazioni.

Si compiace di tale nomina, che viene ad accrescere di una competenza specifica la Commissione del bilancio. (*Approvazioni*).

Comunica infine di aver segnalato ai competenti Ministeri le osservazioni e le raccomandazioni che la Commissione ebbe a fare nelle due riunioni del 23 ottobre ed in quelle del 24 e 31 ottobre 1939-XVIII su taluni disegni di legge allora discussi.

Saluto al Camerata Pascolato.

PRESIDENTE è sicuro di interpretare il sentimento unanime della Commissione del bilancio, rivolgendo al camerata Pascolato le congratulazioni più cordiali e gli auguri più vivi per la sua nomina a Vice Segretario del Partito. (*Applausi*).

PASCOLATO ringrazia.

Discussione del disegno di legge: Trasformazione dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie in « Ente Nazionale per le Tre Venezie ». (414-B)

PRESIDENTE avverte che questo disegno di legge fu approvato, con un emendamento all'articolo 14, dalla Commissione del bilancio nella riunione del 31 ottobre 1939-XVIII.

Esso ritorna ora all'esame della Commissione avendo il Senato apportati due altri emendamenti all'articolo 14 ed aggiunto un altro articolo.

Il Senato ha anzitutto soppresso, nell'articolo 14, lettera *a*) la parola « residue ».

Ha poi aggiunto nella lettera *b*), in fondo, alle parole: « occorrenti variazioni » le seguenti altre: « anche per quanto riguarda il rimborso di differenze di cambio negli eventuali trasferimenti all'estero del valore dei beni rilevati ».

Con tali modificazioni il testo definitivo dell'articolo 14 risulta il seguente:

ART. 14.

L'Ente provvede ai suoi fini e al suo funzionamento:

a) con le attività patrimoniali risultanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, decurtate delle quote che saranno accertate dal Ministero delle finanze e che saranno rimborsate agli Istituti partecipanti alla formazione del capitale sociale;

b) con i fondi provenienti dalle operazioni di finanziamento che, per il rilievo dei beni di cui all'articolo 2, saranno effettuate, per conto e nell'interesse dello Stato, a cura dell'Istituto Mobiliare Italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma del detto Istituto), i quali terranno all'uopo apposita gestione, sotto la vigilanza della Direzione generale del Tesoro, secondo successive Convenzioni che il Ministro delle finanze ha facoltà di stipulare, e in dipendenza delle quali è autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato le occorrenti variazioni, anche per quanto riguarda il rimborso di differenze di cambio negli eventuali trasferimenti all'estero del valore dei beni rilevati;

c) col fondo che si renda necessario stanziare nel bilancio dello Stato, quale concorso nelle spese di funzionamento dell'Ente;

d) coi fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini.

L'articolo aggiunto è il seguente:

ART. 21.

Ogni qualvolta, in relazione ad operazioni della natura di quelle indicate nell'articolo 2, con trasferimento all'estero del valore di beni, di aziende e simili o con trasferimento all'estero di esercizi professionali o di qualsiasi altra attività lucrativa, siasi proceduto o si proceda ad accertamenti di imposte, tasse e contributi con applicazione di penalità, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a condonare le penalità stesse ».

PASCOLATO, *Relatore*, rileva che si tratta di modificazioni di lieve importanza.

Ricorda che l'originario disegno di legge, all'articolo 14, stabiliva che « l'Ente provvede ai suoi fini e al suo funzionamento: *a*) con le attività patrimoniali risultanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, decurtate delle quote residue del capitale sociale, che saranno rimborsate agli istituti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

partecipanti alla formazione del capitale stesso ».

La Commissione, su proposta del Relatore e con l'accettazione del Governo, introdusse il concetto che tali quote residue saranno accertate dal Ministero delle finanze. Il Senato, però, si è preoccupato che la parola « residue » importasse una limitazione e l'ha quindi soppressa. Praticamente è una precisazione che non nuoce affatto e può pertanto essere accolta.

L'altro emendamento del Senato all'articolo 14 e l'articolo aggiuntivo sono in relazione al movimento di capitali con l'estero ed al conseguente trapasso di valute.

Con l'emendamento all'articolo 14 si dà, infatti, facoltà al Ministro delle finanze di introdurre nel bilancio dello Stato le occorrenti variazioni anche per quanto riguarda il rimborso di differenze di cambio negli eventuali trasferimenti all'estero del valore dei beni rilevati.

Con l'articolo 21 aggiuntivo si stabilisce opportunamente che l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a condonare le penalità in cui si sia eventualmente incorso a seguito di operazioni compiutesi con trasferimento all'estero del valore di beni ed aziende o di attività lucrative.

Propone quindi l'approvazione delle modificazioni introdotte dal Senato al disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento, le modificazioni apportate dal Senato.

(Sono approvate).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1939-XVII, n. 1556, che modifica il regime fiscale degli alcoli di prima categoria. (450)

BRUNI, *Relatore*, rileva che con questo disegno di legge si apportano modificazioni al decreto-legge, già convalidato dalla Commissione del bilancio, del 14 settembre 1939-XVII, n. 1319, il quale all'articolo 4 fissava i diritti erariali in base ad una graduatoria degli alcoli stessi stabilita tenendosi presente sia la loro origine, sia la loro destinazione. Le categorie interessate fecero però presente che questi diritti erariali erano troppo elevati e lasciavano un margine troppo esiguo per i distillatori.

Il Governo riconoscendo fondate le osservazioni degli interessati ha quindi proceduto,

col Regio decreto-legge in esame, ad una diminuzione di questi diritti, riducendoli di lire 10 per ettanidro di alcole ottenuto dal melasso e di lire 25 per ettanidro di alcole assoluto ottenuto dalle bietole, limitatamente alle estrazioni effettuate dalle distillerie dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Avendo la finanza ritenuto equa la concessione di queste agevolazioni, alla Commissione non resta che approvare con soddisfazione il provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVIII, n. 1550, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. (451)

BRUNI, *relatore*, osserva che col provvedimento in esame è stato aumentato di 5 milioni di lire lo stanziamento del bilancio dell'interno 1939-40, relativo a spese per il servizio di investigazione politica.

Non vi è dubbio che la maggiore assegnazione è giustificata da urgenti ed inderogabili necessità; ma conferma che sarebbe più opportuno che in sede di approvazione del bilancio stesso lo stanziamento suindicato venisse portato ad una congrua cifra, in modo da non rendere necessarie queste frequenti maggiori assegnazioni.

PRESIDENTE ricorda che il camerata Bruni ha già formulato in precedente adunanza tale raccomandazione, che è stata regolarmente trasmessa ai Ministri competenti.

Pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno. (454) (Con rinvio).

MASETTI, *Relatore*, afferma che il provvedimento costituisce un ulteriore passo nella via seguita dal Governo fascista di age-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

volare il raggruppamento delle Casse minori in organismi più solidi.

Ricorda che l'articolo 12 del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 967, prevede una fusione obbligatoria ed una fusione facoltativa: la prima decretata per le Casse di risparmio ed i Monti di pietà di prima categoria che al 30 giugno 1926 avessero raccolto depositi fiduciari di qualsiasi specie per un ammontare inferiore a 5 milioni di lire; la seconda disposta per gli stessi enti che a quell'epoca avessero raccolti depositi fiduciari per un ammontare superiore ai 5, ma inferiore ai 10 milioni di lire. Analogamente è disposto per le Casse di nuova istituzione che nel primo quinquennio di vita non abbiano raccolto un ammontare di depositi fiduciari corrispondente ai minimi di cui sopra.

La buona prova fatta da queste disposizioni ha ora indotto il Governo ad allargarne l'ambito nel senso di facilitare ulteriormente la concentrazione ed il raggruppamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegno di 1^a categoria. Il provvedimento in esame infatti sostituisce al procedimento di fusione di cui al citato testo unico, quello di incorporazione, di cui alla vigente legge bancaria, per le Casse di risparmio ed i Monti di pegni il cui ammontare complessivo del patrimonio e dei depositi non superava al 31 dicembre 1938-XVI i 30 milioni di lire.

Tale incorporazione è però subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli enti in parola siano costituiti da almeno un decennio: ciò per permettere alle aziende giovani un ragionevole periodo di vita che valga ad attestare la loro vitalità ed efficienza;

b) che gli stessi enti abbiano la sede centrale in un comune che non sia capoluogo di provincia e con popolazione inferiore a 30 mila abitanti: ciò per non togliere al capoluogo della provincia un istituto come la Cassa od il Monte, che ha attività e scopi di pubblica utilità e dei quali è opportuno assicurare la conservazione.

La procedura di incorporazione si compone delle seguenti fasi e modalità:

1°) determinazione da parte del Comitato dei Ministri dell'istituto incorporante, scelto fra le Casse ed i Monti operanti nella provincia nella quale ha sede l'ente incorporando, od anche operanti nelle provincie limitrofe;

2°) trasformazione dell'ente incorporato in filiale dell'ente incorporante, con obbligo da parte di quest'ultimo di destinare alle opere di assistenza del comune in cui l'ente

incorporato aveva sede, una quota parte di utili in misura proporzionale al patrimonio apportato dall'istituto incorporato;

3°) accertamento delle attività e passività dell'ente incorporando mediante verbale sottoscritto d'accordo dagli enti interessati o, in difetto d'accordo, mediante determinazione d'ufficio da parte dell'Ispettorato. E quando ciò non sia possibile, istituzione di una gestione commissariale fino alla chiusura delle operazioni di incorporazione, a sensi del decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 e successive modificazioni;

4°) fissazione, mediante decreto del Duce del fascismo, Capo del Governo, della data in cui la incorporazione deve aver attuazione, data che costituisce altresì la base del trapasso delle attività e delle passività dell'ente incorporato all'ente incorporante;

5°) le presenti disposizioni troveranno applicazione periodicamente alla fine di ogni quinquennio, a partire dal 31 dicembre 1938-XVII.

Rileva che l'articolo 1 stabilisce la incorporazione obbligatoria nei confronti delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di cui l'ammontare dei depositi e del patrimonio non superava, alla data del 31 dicembre 1938-XVII, i 30 milioni di lire, ma la legge non dice come si provvederà all'accertamento di questo ammontare. Si avrà per base della decisione puramente e semplicemente la situazione contabile del bilancio, oppure si procederà ad un esatto controllo delle singole attività per determinare la effettiva consistenza patrimoniale della azienda da incorporare? Questa seconda via appare veramente più equa e ragionevole ai fini di una decisione di tanta importanza.

Mentre pertanto propone l'approvazione del disegno di legge, ritiene opportuno che la Commissione esprima il seguente voto: « La Commissione generale del bilancio esprime il voto che, ai fini della incorporazione disposta dal disegno di legge in esame, l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, nel determinare l'entità del patrimonio delle aziende incorporande alla data del 31 dicembre 1938-XVII, tenga conto delle eventuali svalutazioni oppure di sopravvalutazioni delle singole attività di bilancio ».

CAPRI-CRUCIANI pur comprendendo gli alti motivi che hanno ispirato il disegno di legge — motivi che sono principalmente di riduzione di spese, di semplificazione nell'organizzazione e di garanzia maggiore per i depositanti — si preoccupa del fatto che molti organismi vanno concentrandosi a tutto

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

danno delle piccole città, che vengono così gradatamente impoverendosi.

Rileva che le Casse di risparmio sono espressione genuina locale, fanno il credito capillare e raccolgono la fiducia della popolazione a volte proprio per le persone che amministrano le Casse. Nè può tranquillizzare il fatto che restino le filiali, perchè l'amministrazione lontana non può rendersi esatto conto dei bisogni locali.

Ritiene quindi opportuno che il limite dei 30 milioni di deposito e di patrimonio previsto dal progetto sia abbassato a 20 milioni di lire e che anche il limite di 30 mila abitanti sia ridotto a 20 mila. (*Approvazioni*).

MASETTI, *Relatore*, non crede di potere accogliere tale proposta, tenuto conto che il disegno di legge in esame attua note direttive di Governo.

MORSELLI è favorevole al disegno di legge, anche per una ragione tecnica, perchè le spese generali di queste Casse — come ebbe a ricordare il Governatore della Banca d'Italia — schiacciano letteralmente l'esercizio, di guisa che, a parte le ragioni di carattere sentimentale esposte dal camerata Capri-Cruciani, il provvedimento è giustificato da evidenti ragioni economiche.

MEZZETTI avendo conosciuto per ragioni del suo ufficio la vita delle Casse di risparmio, può affermare che questi Istituti sono proprio quelli che hanno le minori spese.

Ricorda che le modeste Casse di risparmio dei piccoli centri hanno reso servizi apprezzabili. Esse costituiscono spesso il centro intorno a cui si svolge la economia di tutto il Comune.

Si associa perciò alla proposta del camerata Capri-Cruciani perchè sieno sensibilmente abbassati i limiti di patrimonio e di popolazione previsti dal progetto. (*Approvazioni*).

SPINELLI si associa ai camerati Capri-Cruciani e Mezzetti, rilevando che le piccole città sono state private di molti istituti ed uffici che ne incrementavano la vita. Afferma la necessità che si reagisca alla tendenza che i capoluoghi di provincia spesso dimostrano di volere assorbire completamente la vita economica della provincia.

Rileva che un istituto che ha 30 milioni fra depositi e patrimonio non può considerarsi un modesto istituto, specialmente per il piccolo ambiente in cui svolge la sua attività. Inoltre, gli amministratori locali godono la piena fiducia, perchè spesso amministrano anche gratuitamente per lunghi anni. Quando la direzione di questo movimento economico passa al centro, è fatale che tutti i fondi ven-

gano assorbiti per i bisogni e per le esigenze del capoluogo di provincia.

Prospetta quindi la opportunità che la discussione del disegno di legge venga rinviata, affinché il relatore possa rivolgere preghiera al Governo di abbassare i limiti previsti per la fusione. (*Approvazione*).

MORSELLI deve constatare che le Casse di risparmio deficitarie sono generalmente sempre quelle che hanno capitali modesti, e ciò accade per la ragione dianzi prospettata, che cioè le spese generali incidono eccessivamente su queste piccole aziende.

PASCOLATO ritiene che questo disegno di legge, che ha attirato la benevola attenzione dei camerati sulla sorte delle piccole Casse di risparmio, pur avendo carattere generale, è stato determinato dall'esame di taluni casi particolari.

PRESIDENTE rileva che la proposta formulata da alcuni camerati, di abbassare i limiti previsti dal disegno di legge per la fusione delle Casse di Risparmio e di Monti di credito su pegno si risolve in una vera proposta di emendamento, che avrebbe dovuto essere presentata nel termine regolamentare. Poichè per altro la Commissione, nella sua maggioranza, si è chiaramente dimostrata favorevole ad una modifica del disegno di legge nel senso prospettato dai camerati Capri Cruciani, Mezzetti e Spinelli, propone che sia rinviato ad altra riunione il seguito della discussione del provvedimento, per consentire al camerata Masetti di prospettare al Governo le osservazioni e le proposte che sono state qui avanzate. Anche il voto del relatore potrà così essere portato a conoscenza del Governo e sottoposto alla Commissione nella prossima riunione.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso amministrazioni statali ed altri enti pubblici e disposizioni integrative della legge medesima. (456)

ROMANO RUGGERO, *Relatore*. La legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, nell'applicazione pratica, ha suggerito al Ministro delle finanze, d'accordo col Partito, di presentare alcune modificazioni che sono contenute nei tre articoli del disegno di legge in esame. L'articolo 1, che avrebbe potuto formare oggetto di disposizione di regolamento, ri-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

guarda i documenti da presentare per ottenere il riconoscimento del diritto alla sistemazione. Si riconosce che invece della tessera può presentarsi un certificato da cui risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista dell'anno in corso e che sulla stessa è stata stampigliata a cura della Federazione dei Fasci di Combattimento la dicitura di squadrista. L'articolo 2 ha un contenuto finanziario ed è diretto sia ad evitare disparità di trattamento, sia a porre in armonia le nuove norme con quelle contenute nel Regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, stabilendosi che la differenza *ad personam* si mantiene fino all'ammontare massimo complessivo, comprensivo degli assegni di famiglia e di tutti gli altri inerenti al grado conferito.

L'articolo 3 stabilisce opportuni termini per la domanda di sistemazione in ruolo, disponendosi che, compiutosi il biennio di avventiziato, la domanda deve essere presentata entro sei mesi. Provvedimento questo giustissimo, perchè dà agio all'Amministrazione di stabilire i posti che devono essere messi a concorso e quelli che vanno assegnati agli squadristi. D'altra parte gli squadristi hanno tutto l'interesse di non ritardare a presentare la domanda.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Esame ai fini della presa in considerazione della proposta di legge del Consigliere nazionale Andriani: Disposizioni di attuazione della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901, recante modifiche degli articoli 70 e 100 del testo unico per la finanza locale.

(Interviene alla riunione il Consigliere nazionale ANDRIANI).

PRESIDENTE avverte che il camerata Andriani, come autore della proposta di legge, ha diritto di assistere alla riunione della Commissione e di prendere parte alla discussione ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento della Camera. Ricorda che il Regolamento stesso prevede per le proposte di legge due fasi. In un primo tempo la competente Commissione è chiamata a pronunciarsi soltanto se la proposta meriti di essere presa

in considerazione. Qualora poi il Duce del Fascismo Capo del Governo autorizzi l'esame della proposta stessa, questa ritorna alla Commissione che l'ha presa in considerazione. Perciò oggi la Commissione Generale del Bilancio deve discutere da un punto di vista generale la proposta e deliberare se prenderla in considerazione, senza con ciò pregiudicare l'esame di merito che potrebbe eventualmente aver luogo successivamente.

Prega il proponente camerata Andriani di illustrare la sua proposta di legge così formulata:

ARTICOLO UNICO.

Nel caso preveduto dal comma 1° dell'articolo 258 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con Regio decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1138, la quota percentuale sulle somme riscosse per multe e ammende e l'importo del diritto di statistica, nella misura rispettivamente prevista dalla lettera a) punto C e dalla lettera b) dell'articolo unico della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901, vanno devoluti al comune, quando questi sia obbligato, prima del 20 aprile 1939-XVII, a sopportare o comunque abbia sopportato e sopporti l'onere dei miglioramenti apportati al trattamento economico del personale delle imposte di consumo passato al servizio temporaneo dell'appaltatore.

Quando l'appaltatore abbia al servizio congiuntamente personale di nomina comunale e di nomina privata, la quota del 20 per cento sulle somme riscosse per multe ed ammende e i due terzi dell'importo del diritto di statistica sono ripartiti tra il comune e l'appaltatore, in proporzione agli aggravii rispettivamente sopportati.

ANDRIANI ricorda che a seguito degli aumenti disposti nella scorsa primavera alle retribuzioni dei dipendenti, le ditte appaltatrici del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo si rivolsero al Ministero delle finanze, prospettando che, per il maggiore aggravio, erano venute a trovarsi in una condizione di grave disagio.

Il Ministero delle finanze, riconoscendo giuste tali doglianze, provvide con la legge suindicata ad attribuire agli appaltatori, e ai comuni in caso di gestione diretta, quanto appresso:

a) il 20 per cento dei proventi contravvenzionali, opportunamente modificandone il riparto, già disciplinato dall'articolo 70 del testo unico per la finanza locale;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) i due terzi degli introiti dati dall'applicazione del diritto di statistica su ogni bolletta, elevandone la misura, già fissata dall'articolo 100 del testo unico per la finanza locale in un massimo di centesimi 10, a centesimi 30.

Il presupposto del provvedimento, come risulta sia dalla Relazione Ministeriale, sia da quella del camerata Pascolato che riferi in questa Commissione, sia infine dalla Relazione Flora al Senato, era che anche le imprese appaltatrici, non meno dei comuni nel caso di gestione diretta, avessero subito effettivamente l'aggravio dell'aumento degli stipendi del personale.

Senonchè alcune imprese appaltatrici hanno in corso contratti con alcuni comuni per cui l'aggravio d'ogni sopravveniente aumento di stipendi è posto a carico dei comuni stessi, i quali pertanto agli effetti degli aumenti suddetti vengono a trovarsi nelle medesime condizioni in cui versano i comuni che attuano la gestione diretta.

Cita l'esempio del contratto che vige tra la ditta appaltatrice e il comune di Ancona. Tale contratto contiene una espressa pattuizione secondo cui «ove nel corso dell'appalto per il fatto del comune o per disposizione di legge, gli stipendi, i salari, le indennità o qualsiasi altro emolumento venissero ulteriormente aumentati o creati *ex novo* in confronto di quelli spettanti al personale all'inizio dell'appalto, la maggiore spesa sarà a carico del comune». Ne deriva così che il comune di Ancona subisce l'aggravio come se gestisse direttamente il servizio, mentre l'appaltatore si vede regalare l'importo del 20 per cento dei proventi contravvenzionali e dei due terzi del diritto di statistica, per cifra rilevante, senza aver subito aggravio alcuno. Il che costituisce un indebito arricchimento.

Egli ha perciò formulato una proposta di legge contenente disposizioni di attuazione temporanea della legge 23 giugno 1939-XVII. Con tali disposizioni si prevede il caso in cui — per effetto del contratto — l'onere degli stipendi viene ad essere sopportato *in toto* dal comune, come se si trattasse di gestione diretta, nella quale ipotesi i benefici della legge vanno a favore del comune medesimo, nonchè il caso in cui l'aggravio si ripartisce tra la Società appaltatrice e il comune, stabilendo per tale ipotesi che la quota del 20 per cento sulle somme riscosse per multe ed ammende e i due terzi dell'importo del diritto di statistica, vadano divisi tra il comune e l'appaltatore in por-

porzione agli aggravii rispettivamente sopportati. Dati i criteri di equità a cui la proposta è ispirata, confida che la Commissione vorrà prenderla in considerazione, come conforme allo spirito che anima la legge 23 giugno.

LANDI non ritiene che la proposta del camerata Andriani possa essere presa in considerazione.

Rileva che il personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo è costituito da due elementi; una parte è personale di scelta privata, assunto direttamente dall'appaltatore e retribuito a suo carico; un'altra parte è personale dipendente dal comune, che continua ad appartenere agli organici comunali e che viene assegnato all'appaltatore senza che questo debba perderci o guadagnarci. È una specie di quota onerosa che l'appaltatore si assume insieme all'appalto. Ora il contenuto della proposta Andriani si riferisce precisamente a questo secondo tipo di personale, mentre la legge del giugno 1939 venne emanata per l'altro personale direttamente assunto dall'appaltatore, sul quale perciò erano venuti a gravare gli aumenti di retribuzione del personale stesso.

Insiste nel concetto che il personale dipendente dai comuni non grava sull'appaltatore, essendo affermato in modo preciso dalla legge sulla finanza locale che tutto l'onere, sia per gli stipendi sia per il loro aumento eccezionale ed imprevedibile, gravano sul comune. Questo, perciò, praticamente ha già un suo stato giuridico contrattuale per i propri impiegati, i quali, anche se distaccati presso l'appaltatore, dipendono dal comune stesso dal punto di vista finanziario ed amministrativo.

Non si comprende quindi perchè un provvedimento che fu emanato per il personale dipendente e retribuito direttamente dall'appaltatore debba essere trasferito a beneficio del comune, il quale verrebbe ad avvantaggiarsi di imposte stabilite per oneri che il comune non ha risentito o che ha risentito a titolo di aumento generale.

La proposta quindi del camerata Andriani, più che diretta ad interpretare, attuare o coordinare la legge del giugno 1939, porterebbe ad una innovazione della legge stessa e verrebbe a creare un notevole disagio in un settore che la legge del 1939 ha opportunamente disciplinato.

Non crede poi che l'argomento di cui si occupa il camerata Andriani, per il suo contenuto troppo specifico, meriti un procedimento così solenne qual'è quello della legge per iniziativa parlamentare; le eventuali divergenze

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

fra comune e appaltatore potrebbero essere opportunamente risolte in altra sede.

CERUTTI GIUSEPPE è convinto che la legge del giugno 1939 ha voluto risolvere in una forma forfaitaria la situazione di disagio in cui erano venuti a trovarsi gli appaltatori per gli aumenti di stipendi concessi al personale. La legge ha corrisposto, generalmente, allo scopo che si proponeva, e non sembra quindi opportuno modificarla. Se qualche comune ha coperto — come nel caso di Ancona — l'appaltatore con una speciale clausola contrattuale di esonero dal rischio degli aumenti di retribuzione al personale, evidentemente l'avrà fatto a ragion veduta, avendone altri vantaggi. Comunque si tratta di pochi specifici, isolati casi, per i quali i contratti potrebbero essere riveduti nelle forme consuete, senza che sia necessario proporre una nuova legge.

ANDRIANI non crede esatta l'affermazione del camerata Landi, secondo cui la legge 23 giugno 1939 sarebbe stata emanata per valere solo nel caso in cui le ditte appaltatrici abbiano alle loro dipendenze personale di nomina privata. Se la legge 23 giugno 1939 potesse interpretarsi in questo modo, non vi sarebbe questione, perchè gli appaltatori con personale di nomina comunale non profitterebbero dei benefici disposti dalla legge stessa. Ma così non è, perchè la legge non fa distinzioni. Non ritiene esatta neppure l'altra affermazione del camerata Landi che le retribuzioni del personale di nomina comunale non gravino sull'appaltatore. Per contro l'articolo 258 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, statuisce esplicitamente che l'appaltatore deve corrispondere al personale « di nomina comunale passato alle sue dipendenze, del proprio (notisi, del proprio) e in nome e per conto del comune e per tutta la durata dell'appalto, gli emolumenti che al personale medesimo competono secondo i rispettivi regolamenti organici ».

Ed infine non può condividere l'affermazione che la legge 23 giugno 1939 sia stata promulgata ad esclusivo beneficio degli appaltatori: basta aver presente il testo dell'articolo unico della legge stessa per convincersi che si è voluto indennizzare quella qualunque persona od ente che ha sofferto l'aggravio della maggiorazione delle retribuzioni.

Il punto c) della lettera a) provvede infatti ad assegnare il 20 per cento dei proventi contravvenzionali « alla ditta appaltatrice nel caso di gestione appaltata, ovvero al comune (dicesi: al comune) nel caso di gestione diretta ». E la stessa legge, per quanto riguarda il diritto

di statistica, nel modificare l'articolo 100 del testo unico sulla finanza locale, non solo estende a tutti i comuni la facoltà di imporre il diritto stesso, ma ne eleva a 30 centesimi la misura, per impedire che la erogazione dei due terzi di quel diritto all'appaltatore, nei casi di gestione appaltata, depauperi le finanze comunali, e ne attribuisce l'intero importo ai comuni, nel caso di gestione diretta. È dunque chiaro che il legislatore ha inteso destinare al comune l'indennizzo nel caso che sul comune graviti l'onere dell'aumento: ed ha parlato di gestione diretta perchè solo in questo caso, per legge, l'aumento grava sul comune. Non si è tenuto per altro presente che oltre che per legge, l'aumento può gravare sul comune per effetto di contratti intercorsi con gli appaltatori, contratti che, per quanto concerne i detti aumenti, producono al comune gli stessi effetti cui avrebbe dato luogo la gestione diretta.

La proposta di legge mira appunto a far discendere, da questa parità sostanziale, conseguenze conformi alla volontà del legislatore e all'equità.

Nel caso precedentemente ricordato dal comune di Ancona, precisa che la ditta appaltatrice ha alle sue dipendenze 72 impiegati di nomina comunale e solo 3 impiegati di nomina privata. Soltanto per questi 3 impiegati la ditta appaltatrice ha risentito l'onere degli aumenti di retribuzione: per gli altri 72 è il comune che deve sopportare l'aggravio. Se la legge 23 giugno 1939-XVII, non venisse quindi opportunamente coordinata a tali situazioni, si avrebbe che l'appaltatore, pur avendo subito un aggravio nullo o irrilevante, si avvantaggerebbe di tutto il beneficio a danno del comune. Anche altri comuni si trovano in analoghe situazioni di disagio, che la proposta di legge in esame può equamente risolvere, anche perchè non sarebbe possibile rivedere i contratti, come vorrebbe il camerata Cerutti e ciò per l'istessa ragione per cui non lo ritennero possibile le ditte appaltatrici, allorquando invocarono ed ottennero una legge che le sollevasse dall'alea sfavorevole dei contratti medesimi.

LANDI fa anche presente che le misure degli aumenti sono diverse per gli impiegati comunali e per quelli retribuiti dagli appaltatori.

ANDRIANI osserva che ciò non influisce nella questione e che comunque trattasi di piccole differenze dovute al fatto che, mentre per gli impiegati degli enti pubblici autarchici gli aumenti furono fissati per legge, per i di-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCII E DELLE CORPORAZIONI

pendenti delle aziende private vi furono accordi interconfederali.

Ricorda infine che i segnalati contratti d'appalto del comune come quello di Ancona, furono stipulati prima che intervenissero gli aumenti di stipendio. Ora questi comuni han visto onerato il loro bilancio come se avessero gestito direttamente l'appalto; non si comprende perchè gli appaltatori dovrebbero arricchirsi ai loro danni, laddove non può esservi dubbio che il legislatore con profonda equità, ha voluto andare incontro a coloro e solo a coloro che hanno effettivamente sopportato gli oneri.

Concludendo, afferma che la proposta legge di attuazione mira ad impedire che il danaro pubblico vada deviato dalla destinazione voluta dal legislatore ed erogato a favore di persone che non ne hanno diritto. In merito, deposita alla Presidenza una lettera diretta dal Ministro delle finanze in data 19 ottobre 1939-XVII.

PRESIDENTE per portare un ulteriore chiarimento alla discussione dà lettura della lettera stessa, così formulata:

« La questione da Voi prospettata con la lettera del 6 corrente mese è stata esaminata con la dovuta attenzione, stante l'importanza che può avere, anche per la finanza comunale, l'esatta interpretazione della legge 23 giugno 1939, n. 901.

« Giova innanzi tutto precisare che, sia dagli atti delle Assemblee che dalla circolare ministeriale 20 luglio 1939, n. 8414, risulta ben chiaro che, con l'attribuzione agli appaltatori dei due terzi del diritto di statistica e del 20 per cento dei proventi contravvenzionali, il legislatore ha voluto risarcire in parte le ditte appaltatrici dell'onere subito per l'aumento di retribuzioni concesso al « proprio » personale, quello cioè di nomina privata e non già quello di nomina comunale temporaneamente alle dipendenze delle ditte stesse e che è disciplinato dall'articolo 258 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138. Ciò è evidente dall'esplicito richiamo della deliberazione 8 marzo XVII del Comitato Corporativo Centrale che riguarda l'aumento di retribuzioni al personale privato e non certo quello delle pubbliche Amministrazioni cui provvede invece il Regio decreto-legge 20 aprile 1939-XVII n. 591.

« Tuttavia, il provvedimento volle anche far salvi i bilanci comunali perchè, ove non si fosse provveduto nei sensi attuati dalla legge n. 901, l'onere subito dagli appaltatori per il personale privato, doveva anch'esso ricadere sui Comuni come avvenne in occa-

sione del precedente accordo interconfederale che provocò il Regio decreto-legge 23 luglio 1937, XV, n. 1574, in forza del quale l'onere derivatone agli appaltatori venne riversato sui Comuni.

« Senonchè la vostra lettera prospetta un caso particolare, quello di una gestione delle imposte di consumo, che, pure affidata in appalto, è però esercitata esclusivamente da personale di nomina comunale, onde — in effetti — l'appaltatore non subisce alcun aggravio per maggiori retribuzioni al dipendente personale. Premesso che l'interpretazione di patti contrattuali interceduti tra il comune e la ditta appaltatrice come pure la ripercussione che la legge n. 901 può avere su tali patti, esula dalla competenza dell'autorità amministrativa, è certo che i comuni potrebbero anche non deliberare l'aumento del diritto di statistica stante la dizione della prima parte dell'articolo 100 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

« È opportuno considerare che anche non deliberandosi l'aumento e rimanendo il diritto di statistica nell'attuale misura di 10 centesimi per ciascuna bolletta, il riparto del provento tra il comune e la ditta appaltatrice avviene automaticamente con effetto dal 19 scorso in forza del punto c) della legge 901, secondo il quale « nei casi di gestione appaltata, i due terzi dell'importo dei diritti di statistica sono devoluti all'appaltatore, in modo che i comuni delle classi A D, soltanto elevando a centesimi 30 i diritti di statistica, possono continuare a percepire il provento nella precedente misura di dieci centesimi per bolletta ».

« Ciò detto, in linea di mero diritto, non è da escludere che, in via equitativa e per libera pattuizione tra il comune e l'appaltatore non possa addivenirsi ad un aggiustamento tra le due parti, in attesa che, venendo a scadere il contratto di appalto, il comune possa più efficacemente tutelare i propri interessi, in considerazione, della particolare situazione della gestione.

THAON DI REVEL.

Ripete poi che la Commissione non è chiamata oggi a dare il suo giudizio di merito sul contenuto della proposta Andriani, bensì ad esprimere il suo apprezzamento sulla opportunità che la proposta sia presa in considerazione.

Pone quindi ai voti la presa in considerazione della proposta Andriani.

(Dopo prova e controprova la proposta risulta presa in considerazione).

Avverte che la proposta stessa, a norma dell'articolo 61, 2° comma, del Regolamento della Camera, sarà inviata per competenza al Duce del Fascismo Capo del Governo.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE
MAZZINI

Petizioni.

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, comunica che Spiridione Mancini ha inviato una petizione alla Camera per chiedere che gli sia concessa la pensione privilegiata per la morte in servizio del figlio Aurelio, sottotenente pilota. Propone che la petizione non sia presa in considerazione dato che l'interessato contro il provvedimento negativo avrebbe dovuto ricorrere, a pena di decadenza, alla Corte dei conti, entro 90 giorni, come fu fatto presente al Mancini con l'atto stesso di notifica del provvedimento che gli negava il diritto a pensione.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del Relatore.

(È approvata).

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, comunica che Vera Buonpane chiede l'estensione alle donne provviste del brevetto della Marcia su Roma dei benefici concessi agli squadristi. Propone che anche questa petizione non sia presa in considerazione, dappoiché per godere dei benefici della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, non basta aver preso parte alla Marcia su Roma, ma occorre aver fatto parte delle squadre d'azione.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del Relatore.

(È approvata).

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, comunica che Benfatti Emilio ed altri reduci dalle guerre d'Africa e di Spagna hanno presentato una petizione affinché fossero estesi anche agli avventizi che abbiano benemerienze belliche i benefici concessi agli squadristi. Rileva le particolari benemerienze dei reduci d'Africa e di Spagna e propone che la petizione sia trasmessa al Ministro delle finanze perchè la prenda in considerazione se lo consentono le condizioni di bilancio.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del Relatore.

(È approvata).

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, riferisce infine sulla petizione di Liguori Pasquale, agente ferroviario destituito in seguito a condanna penale, il quale invoca la concessione della pensione per l'ottenuta riabilitazione.

Ricorda che la riabilitazione consente soltanto a chi già godeva di pensione, spesa durante l'espiazione della pena, di rientrare nel godimento della pensione stessa. Tale non è il caso del Liguori.

Propone quindi che la petizione non sia presa in considerazione.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del Relatore.

(È approvata).

La riunione termina alle 18.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Trasformazione dell'« Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie » in « Ente Nazionale per le Tre Venezie ». (414-B)

ART. 1.

L'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie, eretto in ente morale col Regio decreto 8 settembre 1921, n. 1343, estende la sua azione ad ogni forma di attività economica sociale ed educativa, assumendo la denominazione di « Ente Nazionale per le Tre Venezie ».

Esso agisce in concorso con gli enti locali e, ove occorra, ne integra l'azione, in armonia alle direttive dei Prefetti delle provincie venete.

Ha sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; e può costituire uffici distaccati nel territorio della sua giurisdizione, che comprende anche la provincia di Zara.

ART. 2.

L'Ente si propone:

1°) di assumere l'esecuzione di opere di bonifica, trasformazione e riordinamento della proprietà fondiaria, agendo in qualità di acquirente, affittuario o appaltatore, oppure di delegato dell'Autorità governativa, di Consorzi e di altri enti;

2°) di acquistare fondi urbani, a qualsiasi uso destinati;

3°) di rilevare e cedere aziende industriali e commerciali, comprese le alberghiere;

4°) di promuovere la costituzione e di agevolare il funzionamento di ogni iniziativa nel campo dell'assistenza sociale nonchè di istituzioni aventi carattere educativo e culturale;

5°) di promuovere, col consenso del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro delle finanze, la costituzione o partecipare a società, consorzi, istituti, associazioni, ecc.

ART. 3.

L'Ente può chiedere il trasferimento in sua proprietà di immobili, a chiunque appartengano, quando appaiano suscettibili di essere utilizzati per i suoi fini istituzionali.

La richiesta di attribuzione e l'indennità offerta sono notificate, a cura dell'Ente, al proprietario dell'immobile che risulti iscritto nelle matricole e nei registri catastali; a coloro che, dai registri del Conservatore delle ipoteche, risultino avere diritti sull'immobile, e all'Intendente di Finanza agli effetti dell'articolo 56 del Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 78, e per la tutela di ogni altro interesse della finanza.

Se si tratti di persone che non abbiano residenza, domicilio o dimora conosciuti nel Regno, la notifica è fatta mediante consegna dell'atto al Podestà del Comune o dei Comuni dove sono situati i beni, ed inserzione di un estratto di esso nel giornale degli annunci legali della provincia.

In ogni caso, subito dopo disposte le notificazioni, un sunto della richiesta è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed affisso nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune ove trovansi situati i beni.

Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* chiunque vanti un diritto reale sull'immobile può notificarne l'esistenza all'Ente e presentare le sue opposizioni, anche nei riguardi delle indennità.

ART. 4.

Alla scadenza del detto termine, l'Ente ne riferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, sentito il Collegio Arbitrale, di cui all'articolo 8, sulla sussistenza delle condizioni previste per la richiesta di attribuzione e sulle eventuali opposizioni, promuove il trasferimento in proprietà del-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'immobile, che è disposto con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto, quando trattasi di immobile appartenente ad enti pubblici, col Ministro che lo ha in consegna od esercita la vigilanza sull'ente proprietario.

Con lo stesso decreto è disposto il pagamento dell'indennità a favore degli aventi diritto, quando l'ammontare di essa sia stato concordato tra le parti; in caso diverso, è disposto il deposito della indennità alla Cassa depositi e prestiti, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a favore degli aventi diritto.

Il deposito dovrà effettuarsi nei trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto, il quale è emanato entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della richiesta ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La mancata emanazione del decreto entro il detto termine toglie ogni effetto agli atti preliminari, ma non conferisce diritto alcuno al risarcimento dei danni, diretti o indiretti, o a rimborso di spesa.

Il provvedimento Sovrano che pronuncia l'attribuzione è, a cura dell'Ente, notificato a tutti gli aventi diritto sull'immobile e pubblicato nelle forme indicate nell'articolo precedente.

Esso ha carattere definitivo e forza esecutiva.

ART. 5.

In caso di mancato accordo fra le parti, l'indennità dovuta pel trasferimento di proprietà sarà determinata, con decisione insindacabile, dal Collegio arbitrale previsto dall'articolo 8, sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Ente, capitalizzati al tasso corrente.

L'elenco degli immobili dei quali non fu concordata l'indennità è dall'Ente comunicato al Collegio Arbitrale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del decreto di attribuzione della proprietà.

Sulla indennità convenuta fra le parti o determinata dal Collegio arbitrale sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

Lo svincolo della indennità depositata presso la Cassa depositi e prestiti è disposto con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

ART. 6.

Per tutti gli immobili siti nella medesima provincia, che abbiano formato oggetto di contemporanea richiesta di attribuzione, l'Ente può ottenere che il procedimento sia

condotto in confronto a tutti i proprietari e possessori, provvedendosi con unico atto all'assegnazione dei beni, alla determinazione delle indennità ed alla decisione delle eventuali opposizioni.

ART. 7.

Gli affitti e gli altri contratti coi quali sia attribuito il godimento parziale o totale di un immobile s'intendono sciolti di diritto alla data del decreto di cui all'articolo 4, senza corresponsione di indennizzo alcuno.

Quando si tratti di un fondo, lo scioglimento del contratto va inteso alla fine dell'anno colonico in corso. Se l'anno agricolo scade nel semestre dalla data del decreto, lo scioglimento del contratto avviene alla fine dell'anno agricolo successivo.

Anche prima della risoluzione del contratto l'Ente può procedere all'occupazione dell'immobile e alla utilizzazione dei materiali e degli impianti ivi esistenti, corrispondendo agli affittuari o altri possessori attuali un indennizzo da stabilire, in mancanza di diretto accordo, con la procedura stabilita nell'articolo 5.

ART. 8.

Per l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 4 e 5, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Collegio arbitrale, presieduto da un presidente di sezione della Corte di cassazione del Regno, designato dal primo presidente e composto di un consigliere di Stato, dei direttori generali dei Ministeri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni, rispettivamente preposti all'Amministrazione civile, ai piani della produzione agricola e alle associazioni professionali, nonché di un console della Milizia Nazionale Forestale.

Alle sedute del Collegio arbitrale partecipa, in qualità di relatore, il direttore generale dell'Ente, però senza diritto a voto o intervento nella decisione.

Il Collegio arbitrale è assistito da un segretario, scelto fra i funzionari amministrativi del Ministero dell'interno, di grado non inferiore al 6° dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato.

I componenti il Collegio arbitrale sono nominati con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Durano in carica due anni e possono essere confermati.

Ad essi è soltanto corrisposta una medaglia di presenza di lire sessanta, con le riduzioni di legge, per ogni giornata di adunanze.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il pagamento della medaglia di presenza e delle altre spese pel funzionamento del Collegio arbitrale è a carico dell'Ente.

ART. 9.

L'Ente è retto da un Commissario del Governo, il quale ha tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente stesso.

Il Commissario è coadiuvato da un Comitato consultivo, composto di quattro funzionari statali, designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e della cultura popolare, di grado non inferiore al 4° dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, nonché di un componente il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista, designato dal Ministro Segretario del Partito.

Il Commissario del Governo ed i membri del Comitato consultivo sono nominati con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Gli emolumenti spettanti al Commissario del Governo saranno stabiliti di concerto col Ministro delle finanze.

Ai componenti il Comitato consultivo è soltanto corrisposta, sul bilancio dell'Ente, una medaglia di presenza di lire 30, con le riduzioni di legge, per ogni giornata di adunanze, salvo il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione delle indennità di missione spettanti per legge, per l'adempimento di incarichi nell'interesse dell'Ente.

Il Comitato consultivo è assistito dal Direttore generale dell'Ente, in qualità di Segretario.

ART. 10.

Il Commissario del Governo deve sentire il parere del Comitato consultivo:

- a) sulla proposta di revoca del Direttore generale;
- b) sul progetto di bilancio e sul rendiconto consuntivo;
- c) sulla richiesta di attribuzione di immobili e sui relativi piani di trasformazione;
- d) sugli acquisti, sulle alienazioni e concessioni di beni immobili;
- e) sulla accensione e cancellazione di potestà;
- f) sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi;

g) sulla stipulazione di mutui, emissione di obbligazioni, concessione di contributi ed in genere in tutti i casi previsti dalle disposizioni della presente legge e dal regolamento per la sua esecuzione.

Egli può inoltre promuovere il parere del Comitato consultivo ogni qualvolta lo creda opportuno.

ART. 11.

Un Direttore generale esercita le funzioni che gli sono delegate dal Commissario del Governo e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Egli è inoltre il Capo degli Uffici amministrativi e tecnici e risponde del loro andamento al Commissario del Governo.

Il Direttore generale è nominato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Commissario del Governo.

Le norme relative al trattamento economico del Direttore generale saranno stabilite nel regolamento esecutivo.

Qualora il Direttore generale sia scelto fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, è temporaneamente collocato fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e in caso di sostituzione non ha diritto ad alcuna indennità.

La carica di Direttore generale è incompatibile con quella di membro delle Assemblee legislative.

ART. 12.

L'Ente ha, nei limiti e con le modalità che saranno determinate dal regolamento esecutivo, impiegati ed incaricati di servizi speciali.

ART. 13.

L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

A tale effetto, il Duce può ordinare in ogni momento ispezioni amministrative e disporre l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando il Commissario del Governo ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Il Duce ha inoltre facoltà di annullare, sentito il Consiglio di Stato, le deliberazioni contenenti violazioni di legge o di regolamento; può revocare il Commissario del Governo e i membri del Comitato consultivo in dipendenza di dette violazioni o di attività spiegate in contrasto con le direttive fissate dal Governo per l'azione dell'Ente.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 14.

L'Ente provvede ai suoi fini e al suo funzionamento:

a) con le attività patrimoniali risultanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, decurtate delle quote che saranno accertate dal Ministero delle finanze e che saranno rimborsate agli Istituti partecipanti alla formazione del capitale sociale;

b) con i fondi provenienti dalle operazioni di finanziamento che, per il rilievo dei beni di cui all'articolo 2, saranno effettuate, per conto e nell'interesse dello Stato, a cura dell'Istituto Mobiliare Italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma del detto Istituto), i quali terranno all'uopo apposita gestione, sotto la vigilanza della Direzione Generale del Tesoro, secondo successive Convenzioni che il Ministro delle finanze ha facoltà di stipulare, e in dipendenza delle quali è autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato le occorrenti variazioni anche per quanto riguarda il rimborso di differenze di cambio negli eventuali trasferimenti all'estero del valore dei beni rilevati;

c) col fondo che si renda necessario stanziare nel bilancio dello Stato, quale concorso nelle spese di funzionamento dell'Ente;

d) coi fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini.

ART. 15.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Il Commissario del Governo comunica al Duce del Fascismo, Capo del Governo, per l'approvazione, entro il mese di ottobre, il progetto di bilancio per l'esercizio successivo, entro il mese di aprile, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente; e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di categoria.

ART. 16.

Il riscontro sulla gestione dell'Ente è effettuato da un Collegio di revisori, composto di tre funzionari designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle finanze e dalla Corte dei conti.

I componenti il Collegio sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Duce del fascismo, Capo del Governo.

Il Collegio esamina e riferisce sul progetto di bilancio e sul rendiconto consuntivo e compie tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione.

ART. 17.

Gli atti ed i contratti relativi all'attività dell'Ente sono esenti da ogni tassa o diritto, escluse le tasse di bollo sulle cambiali.

I redditi propri dell'Ente sono esenti da imposte di ricchezza mobile.

L'Ente è esente da qualsiasi tassa comunale e consiliare.

Sono esenti da tasse e dalla formalità della registrazione gli atti del procedimento dinanzi al Collegio Arbitrale nonchè le relative decisioni.

Le istanze, i ricorsi ed i documenti, le copie degli atti pubblici, le verifiche, gli estratti catastali e tavolari, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere all'esecuzione delle presenti disposizioni anche per omprovare la proprietà e la libertà degli immobili, sono esenti da tasse e da diritti, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

Gli onorari dei notai per gli atti indicati nel presente articolo sono ridotti alla metà.

ART. 18.

Le quote di concorso negli interessi e i contributi previsti dai Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 5 giugno 1933-XI, n. 730, potranno essere concessi anche per acquisto di immobili per i quali non sia stato fatto ricorso ad operazioni di mutuo.

La concessione, da effettuare direttamente all'Ente, sarà subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto acquisto dell'immobile e la misura del contributo non potrà eccedere quella corrispondente al capitale che avrebbe potuto essere mutuato in base alle disposizioni di cui ai citati Regi decreti-legge.

I contributi da concedere in relazione a mutui già stipulati sono determinati sulla base dell'importo effettivo dei mutui stessi.

Nel provvedimento di concessione dei contributi di cui al Regio decreto-legge 5 giugno 1933-XI, n. 730, sarà stabilito il termine entro il quale l'Ente dovrà provvedere al frazionamento delle proprietà.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di corrispondere i contributi previsti dal citato Regio decreto-legge 5 giugno 1933-XI, n. 730, in una o più rate nei limiti del valore capitale delle annualità di contributo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Gli Enti ed istituti che hanno facoltà di acquistare annualità di contributi statali sono autorizzati ad acquistare quelle di cui al presente articolo.

ART. 19.

Gli atti di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, nei quali l'Ente interviene quale acquirente, non sono soggetti alla approvazione del Prefetto della provincia nè alle altre formalità sia della predetta legge, che della legge 1^o giugno 1931-IX, n. 886.

Quando l'Ente si rende acquirente dei beni immobili acquistati da Istituti di credito di qualunque natura con i benefici del Regio decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, saranno cancellate le relative prenotazioni in sospeso sussistenti sul campione unico, purchè l'acquisto avvenga entro il novennio dal precedente trasferimento.

Analogamente saranno cancellate le prenotazioni in sospeso sul campione unico relativo ai contratti di compra-vendita stipulati dall'Ente in esecuzione dei Regi decreti-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332 e 8 marzo 1934-XII, n. 369, nelle ipotesi previste dagli articoli 3 e 4.

ART. 20.

È data facoltà all'Ente di valersi degli organi dipendenti dalle singole Amministrazioni dello Stato, previe intese con le rispettive Amministrazioni centrali.

ART. 21.

Ogni qualvolta, in relazione ad operazioni della natura di quelle indicate nell'articolo 2, con trasferimento all'estero del valore di beni, di aziende e simili o con trasferimento all'estero di esercizi professionali e di qualsiasi altra attività lucrativa, si sia proceduto o si proceda ad accertamenti d'imposte, tasse e contributi con applicazione di penalità, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a condonare le penalità stesse.

ART. 22.

Sono abrogati lo statuto dell'Ente approvato col Regio decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1188, modificato coi Regi decreti 21 luglio 1933-XI, n. 1146 e 28 giugno 1938-XVI, n. 1326, ed il Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, convertito nella legge 13 dicembre 1937-XVI, n. 2368.

Resta in vigore, e s'intende riferita all'Ente nazionale per le Tre Venezie, l'applicazione di ogni altra norma di legge o di regolamento

concernente l'Ente di Rinascita agraria per le Tre Venezie.

È derogato a qualsiasi norma di Enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

ART. 23.

Con regolamento da approvarsi con Decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri di Grazia e giustizia e delle finanze, udito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme particolari per l'amministrazione e la contabilità dell'Ente, per il funzionamento del Collegio arbitrale, per la gestione delle aziende speciali, per il trattamento del personale e per quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1939-XVII, n. 1556, che modifica il regime fiscale degli alcoli di 1^a categoria (450)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1939-XVII, n. 1556, che modifica il regime fiscale degli alcoli di 1^a categoria.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1550, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. (451)

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1550, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

Modificazione dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso amministrazioni statali ed altri enti pubblici e disposizioni integrative della legge medesima. (456)

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, è sostituito dal seguente:

« Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, l'avventizio deve presentare

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

regolare domanda corredata dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato del casellario giudiziario;
- d) certificato di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento, ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice Segretario del Partito;

e) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal Capo dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista dell'anno in corso e che sulla stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di Combattimento la dicitura « squadrista ».

Alla domanda l'avventizio deve altresì unire il titolo di studio di cui è in possesso e gli altri titoli di servizio che ritenga di esibire nel proprio interesse.

ART. 2.

Nell'articolo 6, secondo comma, della predetta legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782,

dopo le parole « egli conserverà la differenza come assegno *ad personam* », sono aggiunte le seguenti: « osservato l'articolo 2, primo comma, del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 4 maggio 1926-IV, n. 898 ».

ART. 3.

L'avventizio che ritenga di aver titolo alla sistemazione in ruolo prevista dalla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, deve presentare, a pena di decadenza, la documentata domanda di cui all'articolo 2 della legge medesima all'Amministrazione dalla quale dipende entro sei mesi dalla data in cui compie il biennio di servizio non di ruolo richiesto dall'articolo 1 della predetta legge.

Per coloro i quali hanno compiuto detto biennio di servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi decorre dalla data medesima.